

approvato nel Consiglio Sezione 21 gennaio 2021
confermato dal moderatore 23/03/2023

**REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE PARALLELA DI TORINO
DELLA FACOLTA' TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE**

PREMESSA STORICA

La Facoltà Teologica di Torino è stata un'università con sede a Torino esistita tra il 1873 e il 1932; dal 1966 gli edifici la ospitavano, presso il seminario Metropolitano di Torino in via XX Settembre 83, sono sede della Sezione distaccata dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, di cui la sede di Torino è Sezione parallela.

Essa è eretta dagli Statuti della stessa Facoltà e dal Regolamento della Sezione Torinese.

Si propone come fine essenziale la promozione teologico-culturale dei suoi alunni in ordine alla loro vita di fede, all'esercizio del ministero presbiteriale e ad ogni altro servizio ecclesiale che richieda una specifica preparazione teologica-culturale.

In particolare, si propone una specifica attenzione alle esigenze concrete della Chiesa e, direttamente, della Chiesa locale in cui è inserita e di cui è espressione.

Per raggiungere i suoi fini si propone di collaborare con le Scuole Teologiche della Regione piemontese nonché di dialogare con i centri culturali locali di altre discipline e scienze in costante discernimento dei segni dei tempi.

La Facoltà Teologica di Torino e l'Università degli Studi di Torino hanno sottoscritto una Convenzione che permette il reciproco riconoscimento di alcuni corsi.

Nella sede di Torino è attivo, sin dalla erezione della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, il primo ciclo di studi teologici, che si conclude con il baccalaureato in teologia. A partire dall'anno accademico 1999-2000 è attivo anche il ciclo di specializzazione in Teologia morale con indirizzo sociale della durata di un biennio, che si conclude con la licenza in teologia. Il Ciclo di specializzazione è stato promosso dalla Conferenza Episcopale Piemontese in data 21 gennaio 1993. Sin dal primo anno di attività, la Conferenza Episcopale Piemontese, riconoscendo la preziosità della presenza sul territorio regionale di un percorso accademico specialistico, si è assunta l'onere di contribuire economicamente alle spese che non possono essere affrontate con il solo versamento delle quote degli studenti.

FINALITÀ

Art. 1.

La Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale [da ora semplicemente "Sezione"] è promossa dall'Arcidiocesi di Torino e dalla medesima Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale [da ora semplicemente "FTIS"]. In essa sono attivati il Ciclo istituzionale e il Ciclo di specializzazione con gli indirizzi per la licenza e il dottorato approvati dalla FTIS.

Il Ciclo di specializzazione intrattiene un rapporto privilegiato con la Conferenza Episcopale Piemontese, che ne promuove l'istituzione e provvede al suo sostentamento, ed esprime tale rapporto attraverso la figura del Vescovo delegato.

Art. 2.

La Sezione, in conformità con gli art. 3 e 69 della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* e in armonia con l'art. 2 degli Statuti della FTIS, si propone come finalità:

- a) coltivare e promuovere la ricerca, sviluppando un sapere critico della fede in costante dialogo con la tradizione del pensiero e la cultura contemporanea;
- b) discernere con la specificità della riflessione teologica le istanze che la cultura contemporanea propone alla Chiesa, con particolare attenzione alle Chiese particolari della regione ecclesiastica piemontese;
- c) offrire luoghi e percorsi di insegnamento qualificato a ministri ordinati, consacrati, candidati al ministero ordinato o alla vita consacrata, laiche e laici interessati alla formazione teologica o al conseguimento di una qualifica accademica in vista di un servizio ecclesiale;
- d) la formazione e l'aggiornamento professionale compreso quello del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, anche organizzando attività e corsi teorico-pratici nel rispetto della normativa canonica e civile vigente;
- e) favorire il confronto scientifico con i cristiani appartenenti ad altre Chiese o comunità ecclesiali, e con coloro che aderiscono ad altre convinzioni religiose o umanistiche;
- f) fare rete con le istituzioni che nel territorio, o in altre parti del mondo, coltivano e promuovono gli studi teologici o di discipline afferenti.

Per il Ciclo istituzionale il riferimento sarà anche agli art. 95-99.126-144 del documento della CEI "La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione)", così da offrire un adeguato percorso di formazione teologica per i candidati al ministero ordinato dell'Arcidiocesi di Torino e delle Diocesi che volessero accogliere questa specifica proposta formativa.

Per il Ciclo di specializzazione la Sezione promuoverà:

- a) lo studio delle discipline con l'attenzione al dialogo con la cultura contemporanea,
- b) la preparazione degli studenti ad un'attività personale di ricerca e insegnamento o a responsabilità pastorali specializzate,
- c) un sempre maggiore rapporto di confronto e collaborazione con gli altri centri di studio teologico operanti nella regione ecclesiastica piemontese.

Art. 3.

La Sezione persegue il suo fine attivando i corsi accademici del Ciclo istituzionale in vista del Baccalaureato e quelli del Ciclo di specializzazione in vista della Licenza e del Dottorato, promuovendo la ricerca e le pubblicazioni scientifiche, coadiuvando nelle sedi opportune la formazione permanente di chierici e laici, patrocinando attività culturali, promuovendo iniziative di confronto e di studio con i docenti degli altri centri di studio teologico.

Art. 4.

La Sezione ha sede in Torino in via XX Settembre 83.

Art. 5.

La vita della Sezione è regolata, oltre che dal presente Regolamento, anche dai vari Regolamenti attuativi inseriti in allegato.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6.

Moderatore della Sezione è l'Arcivescovo di Torino, che la governa promuovendone lo sviluppo e vigilando sulla qualità dell'insegnamento.

A lui spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione, a norma dell'art. 14 § 2;
- b) la conferma dei Vicedirettori;
- c) la nomina dei Docenti con incarico quinquennale;
- d) la nomina dei Docenti incaricati annualmente;
- e) dare il giudizio per la presentazione dei Docenti ordinari e straordinari;
- f) conferire la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- g) approvare il presente regolamento e le sue modifiche, una volta ottenuta l'approvazione preliminare a norma dell'art. 5 § 2 degli *Statuti* della FTIS;
- f) nominare l'Economo e il Segretario.

Il Moderatore vigila sulla vita della Sezione anche attraverso la relazione che il Direttore gli deve presentare ogni anno.

Art. 7.

Le autorità accademiche della Sezione sono collegiali e personali.

§ 1. Sono collegiali:

- il Consiglio di Sezione;
- il Consiglio del Ciclo istituzionale;
- il Consiglio del Ciclo di specializzazione;
- il Consiglio dei Professori del Ciclo istituzionale;
- il Consiglio dei Professori del Ciclo di specializzazione;
- il Consiglio Amministrativo.

§ 2. Sono personali:

- il Direttore;
- i Vicedirettori.

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 8.

§ 1. Il Consiglio di Sezione, secondo le indicazioni dell'art. 21 dello *Statuto della FTIS*, è composto dai seguenti membri con diritto di voto:

- il Direttore della Sezione;
- i Vicedirettori;
- il Segretario di Sezione;
- tutti i Professori stabili, ordinari e straordinari;
- tutti i Docenti con incarico quinquennale;
- tutti i Docenti di materie fondamentali del Ciclo di specializzazione;
- un rappresentante dei Docenti incaricati annualmente del Ciclo istituzionale;
- un rappresentante dei Docenti incaricati annualmente del Ciclo di specializzazione;
- due rappresentanti degli studenti del Ciclo istituzionale, scelti tra gli studenti ordinari;
- due rappresentanti degli studenti del Ciclo di specializzazione, scelti tra gli studenti ordinari.

Sono invece membri del Consiglio senza diritto di voto:

il Direttore dell'ISSR di Torino;
il Bibliotecario.

- § 2. Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, su convocazione del Direttore di Sezione o, straordinariamente, su richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta.
- § 3. Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Direttore, secondo l'ordine del giorno da comunicarsi ai membri almeno due settimane prima della data della riunione. Di ogni riunione verrà predisposto dal Segretario un verbale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio e da conservarsi nell'archivio della Sezione.
- § 4. È diritto del Preside della FTIS o di un suo delegato partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Sezione.

Art. 9.

Al Consiglio di Sezione spetta:

- a) predisporre e approvare i Regolamenti attuativi;
- b) predisporre le modifiche al presente regolamento, da presentarsi all'approvazione degli organi competenti della FTIS e del Moderatore;
- c) stabilire i piani di studio secondo le norme vigenti, e chiedere le eventuali approvazioni del Consiglio di Facoltà della FTIS;
- d) stabilire il calendario dell'anno accademico;
- e) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore di Sezione;
- f) indicare il Docente da inviare come rappresentante della Sezione al Consiglio di Facoltà della FTIS;
- g) approvare la relazione annuale preparata dal Direttore di Sezione e da presentarsi al Moderatore;
- h) costituire eventuali commissioni per questioni riguardanti la vita istituzionale della Sezione;
- i) presentare al Consiglio Amministrativo proposte relative al bilancio ordinario o a spese straordinarie;
- l) approvare l'ammontare delle tasse scolastiche, valutando le proposte del Consiglio Amministrativo;
- m) approvare la retribuzione dei Docenti e degli ufficiali, valutando quanto stabilito dal Consiglio Amministrativo;
- n) designare l'Economo e il Segreteria, che saranno nominati dal Moderatore.

I CONSIGLI DI CICLO

Art. 10.

§ 1. Ogni Ciclo attivo nella Sezione ha un proprio Consiglio che coadiuva il Direttore e i Vicedirettori nel governo ordinario.

§ 2. Il Consiglio del Ciclo istituzionale è composto dai seguenti membri con diritto di voto:

- a) dal Direttore della Sezione;
- b) dal Vicedirettore del Ciclo;
- c) dai Docenti stabili che insegnano nel Ciclo;
- d) dai Docenti con incarico quinquennale che insegnano nel Ciclo.

Sono invece membri del Consiglio senza diritto di voto:

- il Rettore del Seminario Maggiore dell'Arcidiocesi di Torino;
- il Direttore dell'ISSR di Torino;
- i Rettori o Superiori di altri Seminari o case di formazione di religiosi, che abbiano alunni iscritti presso la Sezione;
- il Bibliotecario.

§ 3. Il Consiglio del Ciclo di specializzazione è composto dai seguenti membri con diritto di voto:

- a) dal Delegato della Conferenza episcopale piemontese;
- b) dal Direttore della Sezione;
- c) dal Vicedirettore del Ciclo;
- d) dai Docenti stabili che insegnano nel Ciclo;
- e) dai Docenti che insegnano materie fondamentali;
- f) da due rappresentanti dei Docenti con incarico annuale che insegnano nel Ciclo.

Sono invece membri del Consiglio senza diritto di voto:

- i Direttori degli altri centri teologici operanti nella regione ecclesiastica piemontese;
- il Bibliotecario.

§ 4. Ciascun Consiglio di Ciclo è presieduto dal Direttore o, ove occorra, dal Vicedirettore, ed è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno o secondo le necessità.

§ 5. Compiti di ciascun Consiglio di Ciclo sono:

- a) determinare le discipline e indicare i Docenti dei vari anni accademici in base al piano di studi approvato;
- b) stabilire i criteri per la valutazione dei requisiti per l'ammissione degli studenti alla Sezione e per l'omologazione di titoli o corsi sostenuti altrove;
- c) affrontare le questioni che gli sono affidate dal Consiglio di Sezione, dal Consiglio dei Professori del Ciclo, o dalle disposizioni dei Regolamenti attuativi.

I CONSIGLI DEI PROFESSORI

Art. 11.

§ 1. Ogni Ciclo attivo nella Sezione ha un proprio Consiglio dei Professori, convocato e presieduto e dal Direttore e composto da tutti i Docenti, stabili e incaricati, che insegnano in quel Ciclo.

§ 2. Compiti di ogni Consiglio dei Professori sono i seguenti:

- a) proporre l'attuazione annuale del piano di studi all'approvazione del Consiglio di Sezione;
- b) assumere decisioni disciplinari;
- c) proporre la nomina di nuovi Docenti;
- d) proporre al corpo dei Professori ordinari i nominativi dei Docenti per la nomina a straordinario;
- e) confrontare e coordinare le linee didattiche;
- f) curare un lavoro di ricerca comune;
- g) eleggere, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, il Vicedirettore;
- h) eleggere un rappresentante per il Consiglio Amministrativo;
- i) indicare un Docente per la commissione di valutazione dei titoli di iscrizione degli alunni;
- l) determinare ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordinario;
- m) determinare il numero dei Docenti assistenti;
- n) affrontare tutte le questioni per cui viene liberamente consultato dal Direttore.

§ 3. Compiti del Consiglio dei Professori del Ciclo istituzione sono inoltre:

- a) proporre i nominativi dei Docenti per l'incarico quinquennale;
- b) indicare al Moderatore i sacerdoti dell'Arcidiocesi di Torino che possono essere avviati al conseguimento dei titoli accademici per futuri incarichi di insegnamento.

IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

Art. 12.

§ 1 Il Consiglio Amministrativo è composto dai seguenti membri:

- Il Direttore di Sezione;

i due Vicedirettori;
il Segretario;
l'Economo;
un rappresentante dei Docenti, eletto dal Consiglio dei Professori del Ciclo istituzionale;
un rappresentante dei Docenti, eletto dal Consiglio dei Professori del Ciclo di licenza;
due laici scelti per le loro competenze.

§ 2. I due rappresentanti dei Docenti vengono eletti con un mandato quadriennale. Cessano dal loro incarico:

- a) allo scadere dei quattro anni;
- b) per rinuncia, presentata per iscritto al Direttore, e da lui accolta;
- c) allo scadere dell'incarico di docenza, qualora questo non venga rinnovato.

§ 3. I due laici sono nominati dal Moderatore con un mandato quadriennale. Cessano dal loro incarico:

- a) allo scadere dei quattro anni;
- b) per rinuncia, presentata per iscritto al Moderatore, e da lui accolta.

§ 4. Il Consiglio Amministrativo è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno o, in forma straordinaria, su richiesta di tre degli altri membri.

§ 5. Al Consiglio Amministrativo spetta l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo predisposti dall'Economo, il reperimento di sponsorizzazioni e di fondi, l'approvazione delle spese straordinarie proposte dal Consiglio di Sezione, la vigilanza sull'amministrazione ordinaria della Sezione, la proposta dell'ammontare delle tasse di iscrizione per l'approvazione da parte del Consiglio di Sezione, la determinazione della retribuzione dei Docenti e degli ufficiali.

Art. 13.

§ 1. Tramite la Fondazione *Polo Teologico Torinese*, a cui sono demandate tutte le incombenze fiscali e civili, l'amministrazione economica della Sezione si integrerà con quella degli altri enti canonici che condividono la struttura in cui si trova la Sede e si svolgono le attività didattiche, e cioè l'I.S.S.R. di Torino e la Biblioteca del Seminario Metropolitano di Torino.

§ 2. Sarà cura del Direttore presentare ogni anno al Moderatore il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione.

§ 3. Per quanto riguarda il Ciclo di specializzazione, al termine di ogni anno accademico il Direttore presenterà, estrapolandola dal bilancio della Sezione, specifica rendicontazione del contributo ricevuto dalla Conferenza Episcopale Piemontese e delle voci di spesa per cui è stato impiegato, e inoltrerà richiesta per il contributo economico per il nuovo anno accademico, specificando le voci di spesa stabilite a preventivo.

IL DIRETTORE

Art. 14.

§ 1. Il Direttore di Sezione coordina e dirige la vita della Sezione, a norma degli Statuti della FTIS e del presente Regolamento.

§ 2. È nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 17 degli *Statuti* della FTIS, entro una terna di Docenti stabili, designata dal Consiglio di Sezione, e dopo aver ottenuto il "Nulla osta" della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Resta in carica 4 anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.

§ 3. Il Direttore rappresenta la Sezione per tutte le questioni ecclesiali.

Convoca e presiede il Consiglio di Sezione, i Consigli di Ciclo e i Consigli dei Professori di ogni Ciclo, e il Consiglio Amministrativo.

È membro di diritto del Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 15 degli *Statuti* della FTIS.

Prepara e presenta la relazione annuale sulla vita accademica della Sezione.

Presenta al Preside della Facoltà i candidati per la designazione e nomina a docenti stabili ordinari e straordinari.

Presenta al Moderatore i professori per la nomina a docenti non stabili.

Affida incarichi di insegnamento a norma degli artt. 24 e 29.

Nomina la commissione per la valutazione dei casi di sospensione di docenti non stabili.

Valuta e concede ogni eventuale dispensa al presente regolamento per un singolo caso.

I VICEDIRETTORI

Art. 15.

Il Vicedirettore di ogni Ciclo è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dal Consiglio dei Professori di quel Ciclo, ed è confermato dal Moderatore della Sezione. Qualora sia un ecclesiastico che non dipende dall'Arcivescovo di Torino, prima di chiedere la conferma della sua elezione deve avere il nulla osta del proprio Ordinario.

Coordina la vita ordinaria del Ciclo da cui è stato eletto e collabora con il Direttore nella conduzione della vita della Sezione. Il Vicedirettore più anziano d'età svolge anche, qualora sia necessario, le funzioni di supplenza del Direttore.

Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI

DISCIPLINE E DOCENTI

Art. 16.

Nel Ciclo istituzionale per il Baccalaureato, a norma dell'art. 55, 1° delle *Norme applicative* della Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, sono contemplate le seguenti discipline obbligatorie:

- a) discipline filosofiche:
 - Filosofia sistematica
 - Storia della Filosofia

- b) discipline teologiche:
 - Sacra Scrittura
 - Teologia fondamentale
 - Teologia dogmatica
 - Teologia morale e spirituale
 - Teologia pastorale
 - Liturgia
 - Storia della Chiesa e Patrologia
 - Diritto canonico

- c) discipline ausiliarie:
 - Lingua latina
 - Lingue bibliche (greco, ebraico)
 - Scienze umane

Sono altresì contemplate discipline facoltative nella forma di:

Corsi opzionali

Corsi propedeutici

Corsi complementari.

Art. 17.

Per ognuna delle discipline elencate, eccetto quelle facoltative, si può prevedere almeno un professore ordinario. Accanto all'ordinario si possono prevedere professori straordinari ed incaricati.

Per le discipline facoltative sono previsti solo professori con incarico annuale. I corsi opzionali e complementari possono essere attivati e tenuti anche da altri docenti, stabili o con incarico quinquennale.

Art. 18.

Nel Ciclo di specializzazione per la Licenza e per il Dottorato, a norma dell'art. 55, 2° e 3° delle *Norme applicative* della Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, sono contemplate le discipline peculiari, secondo l'ordinamento degli studi approvato dal Consiglio di Facoltà.

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI DEL CICLO ISTITUZIONALE

Art. 19.

I docenti possono essere: stabili o non stabili.

- a) Sono docenti stabili: gli ordinari e gli straordinari (a norma degli artt. 28-29 degli *Statuti* della FTIS).

Il docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione

I professori stabili sono nominati secondo la procedura precisata negli articoli successivi.

- b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei Professori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale o annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati.

DOCENTI STABILI

Art. 20.

Professori ordinari

§ 1. A norma dell'art 28 degli *Statuti* della FTIS, sono professori ordinari i docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili e affida loro anche peculiari responsabilità, a norma dei Regolamenti attuativi.

§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Sezione il professore che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e d'assistenza scientifica agli alunni, è responsabile del rispettivo settore della biblioteca, collabora nei vari consigli e organismi della Sezione stessa, senza altre incombenze, o incarichi a tempo pieno, che gli impediscano di assolvere a questi compiti.

§ 3. In base all'art. 28 § 4 degli *Statuti* della FTIS, può essere nominato professore ordinario chi possiede i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*;
- b) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche e aver pubblicato lavori che siano un reale contributo al progresso della scienza;

c) aver insegnato con successo nella Sezione, o in un'altra Facoltà dello stesso grado, per almeno cinque anni la disciplina per cui è chiamato all'insegnamento.

§ 4. La procedura per la nomina dei docenti ordinari prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. I candidati individuati dal Consiglio dei Professori, una volta ottenuto il giudizio favorevole del Moderatore, sono presentati al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dall'art. 17 § 3 degli *Statuti* della FTIS per quanto applicabili. La competenza per la nomina dei professori ordinari è del Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Per gli ecclesiastici che non dipendono dal Moderatore, è altresì necessario l'assenso del proprio Ordinario.

L'eventuale veto da parte del Moderatore è presentato in maniera scritta e motivata.

§ 5. Il Consiglio dei Professori determina ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordinario, in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica, sottoponendola all'approvazione del Moderatore. Il numero dei professori ordinari non può essere inferiore a quattro.

Art. 21.

Professori straordinari

§ 1. I professori straordinari, a norma dell'art. 29 § 1 degli *Statuti*, sono docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili.

§ 2. La loro nomina segue le stesse norme e lo stesso metodo fissato nel § 4 del precedente articolo, previa l'indicazione da parte del Consiglio dei Professori.

§ 3. I requisiti richiesti, a norma dell'art. 29 § 2 degli *Statuti* della FTIS, sono:

- a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della *Cost. Veritatis gaudium*;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei professori ordinari esprime un giudizio motivato e scritto sull'idoneità del professore straordinario ad essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a professore ordinario.

DOCENTI NON STABILI

Art. 22.

Professori con incarico quinquennale

§ 1. I professori con incarico quinquennale sono docenti ai quali è affidato un incarico di insegnamento temporaneo, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Sezione. Tale incarico è connotato da una certa continuità nel tempo e richiede che, pur non essendo svolto a tempo pieno, sia compatibile con le esigenze della docenza e della ricerca.

§ 2. I requisiti richiesti sono:

- a) aver conseguito almeno la Licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente in una università non ecclesiastica;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) dimostrare attitudine alla ricerca scientifica e accademica.

§ 3. Dopo almeno un primo incarico annuale, il docente può essere incaricato dal Moderatore per cinque anni, previa la proposta da parte del Consiglio dei Professori e la presentazione del Direttore.

Tale incarico è rinnovabile, fatto salvo il giudizio negativo a maggioranza assoluta, motivato e scritto, da parte del Consiglio dei Professori, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23.

Professori incaricati annualmente

§ 1. I professori incaricati annualmente sono docenti ai quali è affidato un incarico temporaneo di insegnamento, non a tempo pieno, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Sezione.

§ 2. I requisiti richiesti sono gli stessi di cui all'art. 22 § 2 del presente regolamento.

§ 3. Il professore incaricato annualmente viene nominato dal Moderatore, previa proposta del Consiglio dei Professori e presentazione da parte del Direttore, per un anno accademico.

Art. 24.

Professori invitati

Il Direttore, con il consenso dei professori interessati, o i singoli docenti, previo avviso al Direttore, possono invitare persone dotate di specifiche competenze per svolgere alcune lezioni, o attività seminari, all'interno delle varie discipline.

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI DEL CICLO DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 25.

I docenti possono essere: stabili o non stabili.

a) Sono docenti stabili: gli ordinari e gli straordinari (a norma degli artt. 28-29 degli *Statuti* della FTIS).

Il docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione

I professori stabili sono nominati secondo la procedura precisata negli articoli successivi.

b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei Professori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale o annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati.

DOCENTI STABILI

Art. 26.

Professori ordinari

§ 1. A norma dell'art 28 degli *Statuti* della FTIS, sono professori ordinari i docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili e affida loro anche peculiari responsabilità, a norma dei Regolamenti attuativi.

§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Sezione il professore che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e d'assistenza scientifica agli alunni, è responsabile del rispettivo settore della biblioteca, collabora nei vari consigli e organismi della Sezione stessa, senza altre incombenze, o incarichi a tempo pieno, che gli impediscano di assolvere a questi compiti.

§ 3. In base all'art. 28 § 4 degli *Statuti* della FTIS, può essere nominato professore ordinario chi possiede i seguenti requisiti:

- d) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*;
- e) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche e aver pubblicato lavori che siano un reale contributo al progresso della scienza;
- f) aver insegnato con successo nella Sezione, o in un'altra Facoltà dello stesso grado, per almeno cinque anni la disciplina per cui è chiamato all'insegnamento.

§ 4. La procedura per la nomina dei docenti ordinari prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. I candidati individuati dal Consiglio dei Professori, una volta ottenuto il giudizio favorevole del Moderatore, sono presentati al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dall'art. 17 § 3 degli *Statuti* della FTIS per quanto applicabili. La competenza per la nomina dei professori ordinari è del Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Per gli ecclesiastici che non dipendono dal Moderatore, è altresì necessario l'assenso del proprio Ordinario.

L'eventuale veto da parte del Moderatore è presentato in maniera scritta e motivata.

§ 5. Il Consiglio dei Professori determina ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordinario, in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica, sottoponendola all'approvazione del Moderatore. Il numero dei professori ordinari non può essere inferiore a quattro.

Art. 27.

Professori straordinari

§ 1. I professori straordinari, a norma dell'art. 29 § 1 degli *Statuti*, sono docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili.

§ 2. La loro nomina segue le stesse norme e lo stesso metodo fissato nel § 4 del precedente articolo, previa l'indicazione da parte del Consiglio dei Professori.

§ 3. I requisiti richiesti, a norma dell'art. 29 § 2 degli *Statuti* della FTIS, sono:

- d) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*;
- e) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- f) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei professori ordinari esprime un giudizio motivato e scritto sull'idoneità del professore straordinario ad essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a professore ordinario.

DOCENTI NON STABILI

Art. 28.

Professori con incarico annuale

§ 1. I professori con incarico annuale sono docenti ai quali è affidato un incarico di insegnamento temporaneo, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Sezione. Tale incarico, pur non essendo svolto a tempo pieno, sia compatibile con le esigenze della docenza e della ricerca.

§ 2. I requisiti richiesti sono:

- d) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente in una università non ecclesiastica;
- e) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- f) dimostrare attitudine alla ricerca scientifica e accademica.

§ 3. Il professore incaricato annualmente viene nominato dal Moderatore, previa proposta del Consiglio dei Professori e presentazione da parte del Direttore, per un anno accademico. L'incarico è rinnovabile, fatto salvo il giudizio negativo a maggioranza assoluta, motivato e scritto, da parte del Consiglio dei Professori, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 29.

Professori invitati

Il Direttore, con il consenso dei professori interessati, o i singoli docenti, previo avviso al Direttore, possono invitare persone dotate di specifiche competenze per svolgere alcune lezioni, o attività seminariali, all'interno delle varie discipline.

CESSAZIONE DEI DOCENTI DALL'ATTIVITÀ

Art. 30.

A norma degli artt. 31 e 32 degli *Statuti* della FTIS, un professore stabile ordinario o straordinario cessa dalla propria attività per uno dei seguenti motivi:

- a) raggiunto il limite di età di 70 anni, pur conservando voce attiva e passiva nel Consiglio dei Professori, con possibilità di incarichi annuali di insegnamento, conferiti dal Moderatore, come emerito fino ai 75 anni;
- b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Gran Cancelliere e da lui accolta, almeno sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico;
- c) per esonero, da parte del Gran Cancelliere su richiesta del corpo dei Professori ordinari, per sopravvenuta inabilità permanente grave e riconosciuta;
- d) per rimozione o sospensione, a norma dell'art. 32 degli *Statuti* della FTIS;
- e) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore ad altro ufficio incompatibile con l'insegnamento.

Art. 31.

Un professore con incarico quinquennale cessa dal proprio incarico:

- a) allo scadere dei cinque anni, se non c'è stato il rinnovo dell'incarico;
- b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Moderatore almeno sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico;
- c) per esonero, da parte del Moderatore su richiesta del Consiglio dei Professori, per sopravvenuta inabilità permanente grave e riconosciuta;
- d) per sospensione da parte del Moderatore, a fronte di gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, dopo adeguata valutazione del caso da parte di una commissione nominata dal Direttore;
- e) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore, prima dello scadere del tempo dell'incarico, ad altro ufficio incompatibile con l'insegnamento.

Art. 32.

Un professore incaricato annualmente o invitato cessa dal proprio incarico allo scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, oppure, prima dello scadere dell'incarico, per esonero o per sospensione per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

Art. 33.

- § 1. Per i professori ordinari o straordinari, la retribuzione viene stabilita dal Consiglio Amministrativo e approvata dal Consiglio di Sezione. Per quelli che sono inseriti nel sistema del sostentamento del clero, si terrà conto delle disposizioni in merito emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.
- § 2. Le norme precedenti valgono analogamente per i professori con incarico quinquennale e quelli incaricati annualmente, e per i docenti invitati, fatto salvo che spetta al Consiglio Amministrativo stabilire, in base al tempo dedicato all'insegnamento e all'anzianità di servizio, una retribuzione equa. Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione.
- § 3. L'ammontare della retribuzione è indicato all'interessato al momento del conferimento della nomina e aggiornato annualmente, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Amministrativo. Per i Docenti laici si dovrà prevedere un contratto secondo le norme specifiche dell'ordinamento italiano, da sottoscrivere al momento del conferimento della nomina.
- § 4. Gli incarichi di Direttore e Vicedirettore non comportano nessun ulteriore onorario o retribuzione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti istituzionali loro propri.

GLI UFFICIALI

L'ECONOMO

Art. 34.

L'Economo viene indicato dal Consiglio di Sezione e nominato dal Moderatore per l'amministrazione ordinaria della Sezione, in ordine alla quale può avvalersi delle collaborazioni che ritiene più opportune. Predisponde il bilancio consultivo e preventivo della Sezione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Amministrativo.

Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile.

IL SEGRETARIO

Art. 35.

Il Segretario di Sezione viene indicato dal Consiglio di Sezione e nominato dal Moderatore, con il compito di coordinare l'attività della segreteria e dell'archivio della Sezione, e di redigere e conservare i verbali del Consiglio di Sezione. Svolge il compito di notaio o attuario per tutti i documenti ufficiali della Sezione.

Il Segretario può essere coadiuvato da uno o più addetti alla segreteria, nominati dal Direttore, che ne preciserà anche i compiti.

Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile.

IL BIBLIOTECARIO E LA BIBLIOTECA

Art. 36.

§ 1. La Sezione usufruisce della Biblioteca del Seminario Metropolitano di Torino, con cui condivide la medesima sede. La Sezione si impegna a contribuire per il buon andamento della Biblioteca, alla luce delle indicazioni che emergono dalla relazione del Bibliotecario e dal Consiglio dei Professori del Ciclo istituzionale e del Ciclo di specializzazione, impegnandosi anche a contribuire economicamente alla sua conduzione. Il contributo economico è annuale, rientra nel bilancio ordinario della Sezione e viene stabilito dal Consiglio Amministrativo a partire dalle richieste del Bibliotecario.

§ 2. Il Bibliotecario è il direttore della Biblioteca, ed è nominato dal Moderatore secondo le norme proprie. Presenta ogni anno una relazione al Direttore e discute dell'andamento della Biblioteca con i Consigli dei Professori.

RETRIBUZIONE DEGLI UFFICIALI

Art. 37.

Il Consiglio Amministrativo stabilisce la retribuzione spettante all'Economo e al Segretario, qualora essi non siano contemporaneamente Docenti della Sezione. Nel caso di laici, la loro collaborazione sarà stabilita in forma contrattuale, secondo le disposizioni dell'ordinamento italiano, e dovrà essere sottoscritta al momento della nomina. Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione.

STUDENTI

Art. 38.

§ 1. A norma dell'art 34 degli *Statuti* della FTIS, nella Sezione di Torino come alunni possono essere iscritti seminaristi, religiosi e laici, che risultino idonei per la condotta morale e i precedenti studi.

§ 2. L'attestato relativo alla condotta morale viene rilasciato per i laici da una persona ecclesiastica competente.

§ 3. Per i seminaristi e i religiosi è richiesta una lettera di presentazione da parte della competente Autorità diocesana o del rispettivo Superiore Maggiore.

§ 4. Gli alunni sono ordinari, uditori, straordinari.

Art. 39.

§ 1. Gli alunni ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTIS, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.

§ 2. Per essere ammessi come alunni ordinari al Corso accademico del Ciclo istituzionale è richiesto un diploma valido per l'ammissione all'Università di Stato.

Essi devono dimostrare un'appropriata conoscenza della lingua italiana, di quella latina e della storia della filosofia, sostenendo eventualmente un esame scritto di ammissione su tali materie.

§ 3. Per essere ammessi come alunni ordinari del Ciclo di specializzazione è richiesto il possesso del Diploma di Baccalaureato e delle condizioni previste dall'art. 35 § 3 degli *Statuti*.

§ 4. Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, a meno che si tratti di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso e di ultimare il lavoro di Tesi.

§ 5. Per ogni Ciclo è istituita un'apposita commissione, presieduta dal Direttore e costituita dal Vicedirettore e da un docente scelto dal Consiglio dei Professori, che si occupa di valutare i titoli di iscrizione degli studenti, determinare i corsi propedeutici, e verificare eventuali piani di studio personali.

Art. 40.

Gli uditori sono coloro che sono ammessi dal Direttore, valutati i criteri stabiliti dal Consiglio di Sezione, a frequentare uno o più corsi di loro scelta. Da essi si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono iscritti e normalmente l'impegno di concluderli con l'esame. Per un eventuale riconoscimento successivo del corso ai fini accademici sono richieste le condizioni stabilite per l'iscrizione degli alunni ordinari.

Art. 41.

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che, non avendo un titolo valido per l'ammissione alla Università di Stato ai sensi dell'art. 36 degli *Statuti* della FTIS, frequentano i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei gradi accademici in teologia.

b) coloro che, pur avendo un titolo di studio valido per l'ammissione alle Università di Stato, ai sensi dell'art. 36 degli *Statuti* della FTIS, non possono essere ammessi come alunni ordinari.

Art. 42.

Gli alunni, per esercitare la loro corresponsabilità alla vita della Sezione, possono costituire propri organismi rappresentativi e tenere l'Assemblea degli Studenti, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 43.

L'Assemblea degli Studenti è composta dagli alunni ordinari, straordinari e uditori. Viene convocata dal Direttore, su richiesta motivata dei rappresentanti dagli studenti al Consiglio di Sezione.

Ha un duplice compito:

- a) raccogliere le istanze degli studenti relative all'insegnamento impartito, allo studio e alla vita accademica. Le conclusioni, verbalizzate e consegnate per iscritto al Direttore, vengono eventualmente portate e affrontate nel Consiglio di Sezione dai rappresentanti degli studenti;
- b) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Sezione, tramite scrutinio segreto. Sono eleggibili solo gli studenti ordinari. Gli eletti restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 44.

§ 1. Gli alunni sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite dalla competente autorità accademica.

§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni. È competente a giudicare della situazione, tutelando il diritto alla difesa, il Consiglio dei Professori del Ciclo a cui l'alunno è iscritto. Qualora lo studente si senta gravato dalla decisione, può appellare al Moderatore, che giudicherà personalmente della questione, sentite le parti in causa.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 45.

Come la stessa FTIS, anche la Sezione di Torino garantisce, nella ferma adesione alla Parola di Dio e al deposito della fede come proposto dal Magistero della Chiesa, una giusta libertà di ricerca e di insegnamento, con la finalità di un progresso nella conoscenza della Rivelazione e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio.

Art. 46.

Il piano di studi viene determinato dal Consiglio di Sezione attenendosi alle indicazioni delle *Norme applicative* della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* e degli artt. 44-45 degli *Statuti* della FTIS.

Art. 47.

Quando necessari, vengono attivati corsi propedeutici per gli studenti che debbano frequentarli in vista dell'iscrizione come ordinari.

Art. 48.

Qualora venga richiesta dal Seminario di Torino o da altri Seminari o case di formazione, l'integrazione nel Ciclo istituzionale della formazione pastorale degli aspiranti al sacerdozio o dei giovani sacerdoti viene assicurata dalla Sezione con apposito programma.

Art. 49.

Nello spirito delle finalità della FTIS, la Sezione intratterrà rapporti di collaborazione con altri Istituti scientifici, in Italia e all'estero, particolarmente con le altre Università o Facoltà ecclesiastiche, con l'Università statale di Torino e le altre Università civili. Nello specifico si prevedono collaborazioni stabili

con la Pontificia Università Salesiana di Torino, con l'ISSR di Torino, con gli altri Istituti Teologici e ISSR attivi in Piemonte.

Sono già previste, e verranno potenziate, specifiche intese e convenzioni con l'Università statale di Torino per il reciproco riconoscimento di crediti formativi.

VALUTAZIONE DEL PROFITTO E CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI

Art. 50.

La valutazione del profitto degli studenti avviene nelle modalità previste nei singoli corsi accademici. Gli esami possono essere orali e/o scritti.

Art. 51.

Nel passaggio dal biennio del Ciclo istituzionale al successivo triennio teologico, non si possono affrontare gli esami del triennio, ad eccezione delle materie complementari, prima del completamento degli esami fondamentali del biennio.

Eventuali dispense vengono date in singoli casi dal Direttore, udito il Consiglio dei Professori del Ciclo istituzionale e i docenti interessati.

Art. 52.

Per il passaggio degli studenti con un titolo accademico dell'ISSR valgono le disposizioni dell'art. 21 dell'istruzione della Congregazioni per l'educazione cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 53.

I requisiti per ottenere il Baccalaureato sono quelli indicati nell'art. 47 degli *Statuti* della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel regolamento per il Baccalaureato approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al presente regolamento.

Art. 54.

I requisiti per ottenere la Licenza sono quelli indicati nell'art. 48 degli *Statuti* della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel regolamento per la Licenza approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al presente regolamento.

Art. 55.

I requisiti per ottenere il Dottorato sono quelli indicati nell'art. 49 degli *Statuti* della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel regolamento per il Dottorato approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al presente regolamento.

Art. 56.

Per tutti gli altri aspetti che non sono stabiliti in questo Regolamento e negli allegati Regolamenti attuativi, si fa riferimento alle disposizioni del Codice di diritto canonico, della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* e degli *Statuti* della FTIS.